

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 CARBONIA

Deliberazione n. *194*

Adottata dal Direttore Generale in data

- 8 FEB. 2012

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, relativa ai Master di primo livello in "Citologia Cervico Vaginale"

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, i soggetti richiamati all'art.18 comma 1, lettera a) della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;

PRESO ATTO che con nota prot.n.28069 del 19 dicembre 2011, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dalla prof.ssa Gabriella Aggazzotti, propone con la stipula di una convenzione la collaborazione di questa Azienda per lo svolgimento dei tirocini degli studenti iscritti al Master Universitario di primo livello in "Citologia Cervico Vaginale" nell'ambito dei corsi di studio dell'Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia;

PREMESSO che la L 341/90 (art8), concernente la riforma degli ordinamenti didattici, prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per la realizzazione dei corsi di studio, che, pertanto, il corretto svolgimento dei tirocini rappresenta interesse comune per le due istituzioni coinvolte, Università ed Enti gestori dei servizi, ognuna con autonome competenze e responsabilità;

che si rende necessaria, la collaborazione continua tra Università ed Enti pubblici e/o privati per garantire una corretta formazione professionale dei futuri operatori sulla base di apposite convenzioni;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia relativa agli stages e ai tirocini, nell'ambito dei corsi di studio della facoltà di Medicina e Chirurgia che si allega al presente atto per costituirne parte integrante;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.4 della presente convenzione, la realizzazione del tirocinio comporta per il Soggetto Promotore l'attivazione di una specifica polizza "infortuni cumulativa" a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli partecipanti alle attività di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nelle attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo, più una polizza "responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" per l'Azienda ospitante la su menzionata convenzione non comporta alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione;

RITENUTO di aderire al programma dei tirocini e stages, promossi dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL Direttore Generale



Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio affari Generali e Legali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitari


DELIBERA

- di sottoscrivere la convenzione proposta dall'Università di Modena e Reggio Emilia per l'attività di tirocinio dei propri studenti;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.
- di approvare l'allegato schema di convenzione;


Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri



Resp. Serv. Affari Generali



add



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Frailis



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. PH del - 8 FEB. 2012

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 10 FEB. 2012 al 24 FEB. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali



destinatari:
Servizio affari generali



ΔΔΔΔ.
ΔΔ.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Spett.le
ASL 7
Via Dalmazia n. 83
CAP 09013
Carbonia CI

28069

OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA E LA ASL7 di Carbonia CA.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, con sede in Modena, Largo del Pozzo n.71, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “soggetto promotore”, rappresentato dal Prof.ssa Gabriella Aggazzotti, nato a Modena il 16.11.1946, in qualità di Preside pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del;

E

la ASL n. 7 con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale/partita IVA n. 02261310920, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto ospitante” rappresentata dal Dott. Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10/08/1953, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSO

– che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO

Ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell’articolo 5 del decreto attuativo dell’articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d’ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia

**OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - FACOLTA' DI
MEDICINA E CHIRURGIA E LA ASL7 di Carbonia Ca.**

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Facoltà di Medicina e Chirurgia, con sede in Modena, Via Largo del Pozzo n.71, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto promotore”, rappresentata dalla Prof. ssa Gabriella Aggazzotti, nata a Modena il 16/11/1953, in qualità di Preside pro tempore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Facoltà del giorno

E

la ASL n.7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia n.83, codice fiscale e partita IVA n. 02261310920, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto ospitante” rappresentata dal Dott. Maurizio Calamida nato a Cagliari il 10/08/1953, in qualità di Legale rappresentante;

PREMESSO

– che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - OGGETTO**

Ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell’art.5 del decreto attuativo dell’art.18 della legge n.196 del 1997, integrata dal Capo IV del 1° agosto 2005 e in ottemperanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si stabilisce fin d’ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Gli adempimenti indicati nel precedente comma competono al soggetto ospitante, in luogo del soggetto promotore, nei casi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (tirocini "extracurricolari"); il soggetto promotore si obbliga a indicare al soggetto ospitante i nominativi dei soggetti che svolgeranno attività di tirocinio "extracurricolare" prima dell'inizio del tirocinio stesso.



Articolo 2 - TIROCINIO

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, integrata dal Capo IV della LR 17 del 1° agosto 2005, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita dal tutore organizzativo e verificata da un tutore scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico - organizzativi, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi dei tutori e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- una scheda informativa sugli eventuali rischi nei luoghi dove verrà svolta l'attività lavorativa;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Articolo 3 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto promotore dichiara di avere stipulato le seguenti coperture assicurative:

- polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" n. 0147.0736954.08 rilasciata da Fondiaria Sai S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00; detta polizza copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"¹;

¹ I tirocinanti laureati **non beneficiano automaticamente** della estensione della polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro" ad eventuali danni cagionati al patrimonio dell'Ateneo; detta estensione ha carattere obbligatorio solo ed esclusivamente nel caso in cui il tirocinante svolga - anche in parte - la propria attività presso le strutture dell'Ateneo; in proposito si rimanda alla nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia

- polizza "Infortuni cumulativa" n. 2192/77/56733558, rilasciata da Unipol-UGF Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2016, a garanzia degli infortuni occorsi a Studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli partecipanti alle attività di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.²

Il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con i requisiti previsti nel Testo Unico della sicurezza – decreto legislativo n.81 de 09 aprile 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro e che il tirocinante opererà sul luogo del lavoro secondo le indicazioni e linee guida ben precise stabilite dall'ente ospitante.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'ente si impegna a segnalare immediatamente l'evento all'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, onde consentire all'Università stessa di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Il soggetto promotore provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.direzionelegale.unimore.it>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 5 - ASSICURAZIONE INAIL

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, in particolare per i tirocinanti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Articolo 6 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 4 E 5

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 7 – EVENTUALI CONDIZIONI³

Qualora i tirocini vengano attivati per studenti e laureati della Facoltà di Ingegneria di Modena, quest'ultima si riserva di chiedere un contributo a parziale copertura delle spese amministrative. L'importo e le modalità di versamento del contributo verranno definiti in successivi accordi

Articolo 8 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

Articolo 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

<http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "Note informative".

² Per quanto riguarda i tirocinanti laureati (che non sono pertanto più studenti iscritti presso l'Ateneo), la polizza "infortuni cumulativa" **non opera automaticamente** ma mediante adesione facoltativa, come precisato con nota circolare del 1/4/2010 prot. n. 7554 reperibile al link <http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/Home/Assicurazioni.html> alla voce "Note informative".

³ La presente condizione riguarda la sola Facoltà di Ingegneria sede di Modena.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Facoltà di Medicina e Chirurgia

Articolo 10 - DURATA

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 11 – PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preside.

Articolo 12 - SPESE

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante invio a mezzo posta, è soggetta ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione viene trasmessa al soggetto ospitante in n. 2 esemplari. Il soggetto ospitante è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (all'indirizzo: Via del Pozzo, n.71 - 41100 Modena / 42100 Reggio Emilia).

La presente convenzione consta di nr. 5 pagine scritte sin qui.

Modena/Reggio Emilia, li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
IL PRESIDE
(Prof.)

Per accettazione:, li

IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 4 (coperture assicurative), 5 (Assicurazioni Inail), 6 (Disposizioni comuni agli artt. 4 e 5) e 8 (Foro competente) della presente convenzione.

Per accettazione:, li

IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)